

5 copie

MODIFICHE ACCORDO LONCAR

Il giorno 16 Aprile 1974,

tra

la Ditta LONCAR rappresentata dal Sig. Longhi Ivano ed assistita dal Sig. Walter Frazzoli dell'API di Modena ,

e

le Maestranze rappresentate dal C.di F. ed assistite dal Sig. Guerzoni G. Carlo della FILTEA-CGIL e dalla Sig.na Luisa Bignardi della FILTA-CISL,

è stato convenuto quanto segue:

- 1) PREMIO DI PRODUZIONE: fermo restando la corresponsione percentuale della percentuale prevista dall'art.2 del vigente contratto di lavoro , l'attuale premio di produzione di £75 (settanta cinque) orarie, viene elevato fino alla somma totale di £135 (centotrentacinque) da scaglionarsi secondo le seguenti misure e decorrenze :
- £105 (centocinque) dal 1° aprile 1974
 - £125 (centoventicinque) dal 1° aprile 1975
 - £135 (centotrentacinque) dal 1° settembre 1975

Esso sarà corrisposto a tutti i dipendenti e su tutti gli istituti contrattuali e di legge .

2) AMBIENTE DI LAVORO

a) l'Azienda concorda che la Rappresentanza Sindacale Aziendale possa avvalersi della consulenza del Centro di Medicina Preventiva del Comprensorio di Carpi o di altri Enti di loro fiducia, per accertare l'esistenza e la quantità di agenti nocivi sul: luogo di lavoro onde adottare le misure idonee a limitare le eventuali cause determinanti condizioni di pericolo , di nocività o di altri elementi che si riflettano negativamente sulle condizioni psicofisiche dei lavoratori:

b) la RSA comunicherà all'Azienda i reparti da sottoporre a visita con un preavviso di almeno 24 ore impegnando inoltre i componenti dell'Ente prescelto a mantenere il segreto sulle tecnologie e tecniche di produzione di cui verranno a conoscenza. Tali accertamenti non dovranno di massima intralciare la produzione ed inoltre la RSA delegherà di volta in volta , un proprio componente per accompagnare l'Ente prescelto , per il tempo strettamente necessario.

Copia dei verbali alle condizioni di nocività ambientali saranno consegnati , tramite la RSA alla Direzione Aziendale :

c) sono inoltre istituiti, gestiti dai lavoratori , i libretti individuali sanitari e di rischio ed i registri dei dati biostatici ed ambientali, al fine di facilitare il controllo sulle condizioni ambientali e dei lavoratori:

d) saranno concessi permessi ai lavoratori che intendessero usufruire del

Centro su indicato per visite preventive personali , per dette visite l'Azienda quale unico onere a suo carico , si assume l'impegno a corrispondere il salario ai lavoratori durante la loro assenza. Resta inteso che i lavoratori si impegnano a recuperare retribuibole, le ore passate al Centro di Medicina entro un tempodeterminato che sarà concordato con la Direzione. Le parti si danno atto che quanto previsto dal presente punto attua il disposto dell'art.9 della legge n°300 del 20/5/70.

3) INQUADRAMENTO CATEGORIALE

Il personale attualmente in 4a Categoria verrà inserito in 3a Categoria in base all'anzianità maturata e coi seguenti criteri :

1/3 all'1/7/74

1/3 all'1/1/75

1/3 all'1/7/75

Il personale attualmente in 3a Categoria verrà inserito in ~~es~~ 2a Categoria all'1/7/75.

- 4) Ai dipendenti residenti a 5Km od oltre dallo stabilimento , saranno rimborsate le spese di trasporto calcolate sulla base dei normali servizi pubblici, siano essi usati o no;
- 5) I permessi retribuiti , per il disimpegno delle funzioni sindacali del Consiglio di Fabbrica, previsti dall'art.23 della legge n°300 del 20 maggio 1970 dell'art.15 del C.C.N.L. in vigore , saranno utilizzabili da tutti i componenti il Consiglio medesimo.
- 6) A partire dal 1/1/69, l'Azienda integrerà il trattamento economico corrisposto dagli Enti Previdenziali competenti agli operai ammalati o infortunati (infortunio sul lavoro), nelle misure e con le seguenti modalità:
- a) Malattia
L'Azienda a partire dal 21° giorno di malattia integrerà il trattamento economico corrisposto dall'INAM agli operai , nella misura del 50% della differenza tra l'indennità corrisposta dallo stesso istituto
- b) Infortunio
Nei casi di infortunio o malattia professionale , la Ditta a partire dal 5° giorno , integrerà agli operai e agli apprendisti il trattamento economico corrisposto dall'INAM nella misura del 50% della differenza tra l'indennità corrisposta dallo stesso istituto e la retribuzione contrattuale del dipendente.
- 7) Il presente accordo , che annulla e sostituisce tutti i precedenti accordi aziendali , decorre dall'1/4/74 e scadrà il 31/3/76

Letto, approvato, e sottoscritto

p. l'Azienda
CALZATURIFICIO
LONCAR
di Longhi Mauro & Ivano
41020 ROVERETO S. SECCIA (MODENA - ITALIA)

[Handwritten signature]

p. la FILTEA-CGIL

[Handwritten signature]

p. l'API

[Handwritten signature]

p. la FILTA-CISL

[Handwritten signature]



p. il C. di F.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portale della contrattazione.it